



Tribunale Ordinario di Trento

Sezione Civile

N. R.G. 37/2026

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta;

letti gli atti e i documenti di causa;

vista l'istanza di sospensione proposta *ante causam ex art. 700 c.p.c.* della delibera dell'Assemblea dei Soci dell' *Parte_1* del 24-11-2025 e della delibera di radiazione del Consiglio Direttivo del 23-12-2025, con richiesta altresì di nomina di un commissario straordinario;

rilevato che il ricorrente allega:

- di essere socio oltre che Vicepresidente vicario in seno al Consiglio direttivo dell'associazione *Parte_1*

- di aver contestato gravi irregolarità nella gestione contabile (distrazioni di fondi e pagamenti privi di giustificazione statutaria) a mezzo di denunce, querele ed esposti alla Procura Federale FISI e alla Procura Generale del CONI;

- di aver ricevuto il 19-12-2025 convocazione per riunione del 23-12-2025 del Consiglio direttivo, all'ordine del giorno indicandosi, fra gli altri, "4. *Sfiducia del Vice - Presidente Vicario Avv. Marco Franco e revoca della nomina e successive delibere*; 5. *Radiazione Marco Franco*";

- che, con delibera del 23-12-2025, il Consiglio direttivo dell'*Parte* ne disponeva la radiazione;

- di non aver mai ricevuto delibera dell'Assemblea dei soci del 24-11-2025;
tanto premesso il ricorrente contesta in punto di *fumus boni iuris*

1. la nullità della delibera del Consiglio direttivo del 23-12-2025 per violazione del principio del contraddittorio *ex art. 24 c.c.* ed *ex art. 2 Codice di Giustizia Sportiva CONI*, in relazione alla violazione del diritto di difesa, il socio non essendo stato posto in condizione di interloquire in ordine agli asseriti "*gravi motivi*" per la radiazione in assenza, in specie, di contestazione scritta e di termine per deduzioni difensive;

2. la nullità della delibera dell'Assemblea dei soci del 24-11-2025, di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024-2025, per difetto di convocazione e per violazione dell'art. 10 dello Statuto, in quanto intervenuta per mera affissione presso la sede dell'^{Parte} in modalità inidonee a garantire la conoscenza effettiva, altresì precisando, in primo luogo, di aver richiesto l'invio di link per la partecipazione da remoto, tuttavia senza riscontro, e, in secondo luogo, di aver espresso, in seno alla riunione del Consiglio direttivo del 10-11-2025, voto contrario all'approvazione del bilancio con contestazione della violazione dell'art. 19;

3. la nullità o annullabilità della delibera del Consiglio direttivo del 23-12-2025 per abuso del diritto e conflitto di interessi o per illiceità del motivo comune *ex art. 1345 c.c.* (elusione delle indagini penali), il Consiglio Direttivo vedendo quali componenti, fra gli altri, i sigg. *Persona_1* e *Per_2* destinatari delle denunce del medesimo ricorrente, delineando il configurarsi anche di fattispecie *ex art. 610 c.p.*;

4. la nullità della delibera dell'Assemblea dei soci per violazione degli artt. 20 e 24 c.c. in ragione della partecipazione di soggetto terzo, *Parte_2*, con influenza determinante sul voto;

in punto di *periculum in mora*, un pregiudizio imminente e irreparabile nella lesione alla sfera relazionale e del diritto alla vita associativa, oltre a danno all'immagine sportiva e professionale nell'ambito del Comune di Sen Jan di *Pt_1* ove detiene una sede secondaria per l'esercizio della propria attività professionale;

infine, deducendo che la mancata ratifica ad opera del Consiglio direttivo in occasione della riunione del 23-12-2025 quanto alle iniziative dal medesimo assunte a tutela dell'^{Parte} impone la nomina di Commissario Straordinario;

osservato che, nel costituirsi in giudizio, l'^{Parte} deduce che:

- il ricorrente avrebbe dimostrato una “*visione diversa dell'Associazione*” intraprendendo continue azioni legali e disciplinari, nella stagione 2025-2024, inoltre, iscrivendo i suoi figli presso altro sci club (Fassactive);

- in particolare, in data 7-8-2025, il ricorrente presentava querela, integrata il 22-12-2025, nei confronti di *CP_1* e *Persona_1* rispettivamente, Presidente e Tesoriere dell'^{Parte}, e nei confronti dei medesimi presentava in data 12-9-2025 denuncia dinanzi alla Procura Federale FISI;

- dopo la delibera del dicembre 2025, in data 14-1-2026, il ricorrente presentava esposto a carico di *Persona_1* presso il Consiglio di Disciplina O.D.C.E.C. di Trento e Rovereto;

- *Persona_1* e *CP_1* hanno giustificato gli addebiti, conseguendo annullamento del decreto di sequestro e perquisizione dal Tribunale del Riesame di Trento;

- in data 22-1-2026 il ricorrente presentava reclamo avverso la Delibera dd. 23-12-2025, con successiva convocazione dell'assemblea dei soci per la data del 5-2-2026;

tanto premesso la resistente contesta

1. l'inammissibilità del ricorso *ex art.* 700 c.p.c.

1.1. per difetto di residualità, attesa l'applicabilità dell'art. 23 c.c.;

1.2. per difetto di enucleazione della *causa petendi* e del *petitum* del giudizio di merito cui la tutela *ante causam* invocata sarebbe strumentale;

1.3. per mancata efficacia della delibera del 23-12-2025, detta efficacia conseguendosi soltanto in caso di conferma dell'assemblea dei soci;

2. l'insussistenza del *fumus boni iuris* quanto alla delibera del Consiglio direttivo del 23-12-2025

2.1 in assenza della necessità della preventiva contestazione dell'addebito;

2.2 in considerazione della regolare convocazione alla riunione;

2.3 per inapplicabilità della fattispecie di abuso del diritto o conflitto di interessi ai componenti del Consiglio direttivo di *Parte*;

2.4 insussistenza di conflitto di interesse alla luce dell'approvazione all'unanimità;

2.5 attesa la sussistenza di iniziative unilaterali e dannose per il prestigio e l'interesse della stessa associazione;

2.6 alla luce della giustificazione degli esborsi, quanto ad euro 5.000,00 come da delibera del Consiglio direttivo del 13-4-2023, quanto ai restanti da ascrivere a rimborsi chilometrici o compensi in forza di incarichi formalizzati con contratti sottoscritti dallo stesso ricorrente;

3. insussistenza del *fumus boni iuris* quanto alla delibera dell'Assemblea dei soci del 24-11-2025:

3.1 alla luce della relativa convocazione intervenuta a mezzo di affissione il 13-11-2025, oltre che a mezzo di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet

dell'ASD e di invio di newsletter ai soci iscritti nella mailing list; nonché in considerazione del link per la partecipazione ai soci a mezzo di canale WhatsApp;

3.2 per mancata partecipazione di soggetti terzi alla assemblea;

4. insussistenza del *periculum in mora*, quanto alla delibera assembleare del 24-11-2025 in assenza di alcuna determinazione con riferimento al ricorrente, quanto a quella consiliare del 23-12-2025 in assenza di efficacia nell'intervenuta rimessione alla decisione dei soci; nella disponibilità, inoltre, in capo al ricorrente, anche dopo la radiazione, delle credenziali per l'accesso ai conti corrente ai fini del monitoraggio dei flussi finanziari dell'^{Parte};

- ribadite le rispettive argomentazioni e conclusioni all'udienza del 4-2-2026 e fissata nuova udienza per il giorno 11-3-2026, con note del 20-2-2026, la difesa di parte resistente ha prodotto il verbale dell'assemblea del 5-2-2025, di ratifica della delibera del consiglio direttivo del 23-12-2025; con note del 9-3-2026, la difesa del ricorrente ha prodotto l'ordinanza della Corte di Cassazione del 22-1-2026, di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 28-10-2025, oltre all'atto della Procura Federale FISI del 5-3-2026, di avvio dell'azione disciplinare nei confronti di CP_1 [...] e Persona_1 mentre la difesa della resistente, con note del 10-3-2026, ha prodotto le ordinanze del Tribunale del Riesame del 3-3-2026, di annullamento dei decreti di perquisizione nei confronti di CP_1 e CP_2 ;

- all'udienza dell'11 marzo 2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, il ricorrente altresì richiedendo in via preliminare la riunione del presente procedimento a quello *sub* n. 336/2026 rg.

Tutto quanto sopra premesso

OSSERVA

a) Non risultano sussistere i presupposti ai fini di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c., attesa la natura cautelare *ante causam* del presente procedimento e di cognizione, invece, quanto al procedimento n. 336/2026 r.g. successivamente incardinato.

b) La domanda del ricorrente concerne la delibera assembleare del 25-11-2025 e quella di esclusione adottata dal consiglio direttivo il 23-12-2025.

La domanda *ex art.* 700 c.p.c. è inammissibile per difetto di residualità quanto alla delibera dell'Assemblea dei soci, attesa la previsione di strumento tipico *ex art.* 23 c.c.

Né è data la possibilità di riqualificazione alla luce della differente ritualità, in ordine al necessario intervento del pubblico ministero, da un lato (art. 23, comma 1, c.c., art. 70, comma 1, lett. 1, c.p.c.), e alla circostanza per cui, dall'altro lato, in considerazione del testo del comma 3 dell'art. 23 cit. (ove si legge: “*colui che ha proposto l'impugnazione*”), il rimedio tipico deve intendersi proponibile previa instaurazione del giudizio di merito.

c) Deve, invece, dichiararsi l'ammissibilità della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta *ante causam* avverso la delibera di esclusione dell'associato assunta dal Consiglio direttivo dell'Associazione in data 23-12-2025.

In primo luogo, va disattesa la censura in punto di difetto di enucleazione della *causa petendi* e del *petitum* del giudizio di merito, ciò financo evincendosi nelle conclusioni di cui al ricorso ove si legge la richiesta che sia “*accertata e dichiarata l'illegittimità, nullità e/o annullabilità delle delibere*”, nonché, quanto ai motivi di invalidità, nella relativa esposizione analitica nel corpo dell'atto.

In secondo luogo, il contenuto di esclusione della delibera impugnata determina l'applicazione dell'art. 24 c.c. a prescindere dall'organo che l'abbia assunta (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014: “*Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione*”; Cass. Sez. 1, 03/04/1978, n. 1498, nonché arg. da Cass. Sez. 1, 13/07/2025, n. 19248).

L'art. 24 c.c. nulla dispone in punto di sospensione, limitandosi a prevedere che “*l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione*”.

Non è, quindi, dato discorrere di uno strumento tipico, né per l'effetto di una questione di residualità.

Fermo il carattere costituzionalmente necessario della tutela ex art. 700 c.p.c. ai fini dell'effettività della tutela giurisdizionale in applicazione del principio per cui “*la durata*

del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione” (Corte cost. n. 253/1994; Corte cost. n. 190/1985) e nell’assenza di alcuna previsione in seno all’art. 24 c.c. circa una preclusione della tutela cautelare *ante causam*, va altresì osservato che, sulla scorta delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022, l’art. 669 *octies* al comma 8 ora dispone che “*L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, né dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, comitati, consorzi o società, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa*”, così altresì apparendo superato il precedente orientamento di legittimità al riguardo (Cass. Sez. 1, n. 24939 del 7/10/2019 e da Cass. Sez. 1, n. 10986 del 26/04/2021).

In considerazione dell’espressa statuizione in punto di efficacia del provvedimento di sospensione in caso di estinzione del giudizio di merito, *anche* quando la relativa domanda è proposta in corso di causa, non appare più predicabile l’esistenza, all’infuori delle ipotesi espressamente disciplinate, di un principio generale che ancori la richiesta di sospensiva alla previa instaurazione del giudizio di merito (cfr. anche le modifiche all’art. 1137, comma 4, c.c.).

Ferma la possibilità di ricorso all’autorità giurisdizionale in sede cautelare o prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale (art. 818, comma 2, c.c.).

Va altresì ritenuta la sussistenza di idoneo interesse ad agire ai fini *de quibus* in ordine alla delibera del Consiglio direttivo.

Sulla scorta dell’art. 6 dello Statuto dell’ASD, la decadenza dei soci consegue, fra gli altri, al “*provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio direttivo*”, avverso cui può essere proposto, entro trenta giorni dalla notifica, “*reclamo all’Assemblea ordinaria degli associati*”, con la previsione che “*il provvedimento sarà efficace decorso il termine di impugnazione di cui sopra oppure, in caso di esercizio del diritto di opposizione, dalla data della delibera assembleare*”.

Ciò è quanto verificatosi nel caso di specie, a fronte del reclamo interposto dal ricorrente il 22-1-2026 (doc. 12 res.) avendo fatto seguito la convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 5-2-2026 con indicazione al punto 2 dell’ordine del giorno “*Opposizione/reclamo avverso il provvedimento del 23.12.2025 di radiazione di Marco Franco: votazione e provvedimenti conseguenti*”.

Nell'enucleazione in seno allo statuto, così come nella qualificazione dell'ambito di decisione dei soci in relazione a "*opposizione/reclamo*", è di ogni evidenza che la delibera cui sono chiamati i soci non riveste carattere autonomo, incidendo, invece, sul precedente provvedimento consiliare, quest'ultimo, sulla base del testo dello Statuto, destinato ad acquisire efficacia alla data dell'intervento assembleare.

Il rilievo è confermato in concreto attesa la delibera assembleare con dispositivo di "*ratifica*" del provvedimento consiliare (doc. 25 res.)

Ne consegue che la delibera assembleare potrebbe se del caso incidere *ex post*, ove di accoglimento del reclamo, sull'interesse ad agire del ricorrente facendolo venir meno, interesse che, invece, sorge e persiste sin dall'adozione della delibera da parte dell'organo a ciò deputato sulla base dello Statuto, ossia il Consiglio direttivo, senza che la previsione di ricorso ad organo interno possa precludere quello all'autorità giurisdizionale nell'assenza di previsione di espressa condizione di procedibilità.

d) Venendo al merito delle contestazioni, il ricorrente censura la delibera consiliare per violazione del principio del contraddittorio, in specie in ordine agli asseriti "*gravi motivi*", nonché per abuso del diritto e conflitto di interessi o per illiceità del motivo comune *ex art. 1345 c.c.* (elusione delle indagini penali).

La validità della delibera di esclusione dell'associato da un'associazione non presuppone la preventiva contestazione dell'addebito (Cass. Sez. 6, 20/09/2021, n. 25319; Sez. 6, 10/08/2021, n. 22605).

Nondimeno la valutazione circa la sussistenza del presupposto dei gravi motivi non è rimessa all'esclusiva discrezionalità degli organi associativi, il giudice essendo tenuto alla verifica dell'effettiva sussistenza della causa di esclusione e della sua inclusione fra quelle previste dalla legge e dallo statuto, oltre che all'accertamento della congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, procedendo, quindi, a esprimere altresì una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 17907 del 04/09/2004; Sez. 1, Ordinanza n. 2117 del 22/01/2024).

Lo Statuto individua all'art. 6 quale motivo suscettibile di condurre alla “*radiazione*” l'aver posto in essere “*una condotta contraria allo spirito e ai principi di cui al presente Statuto*”.

La delibera opposta richiama, inoltre, l'art. 4 dello Statuto in ordine alla necessità di “*una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva*” e gli artt. 1, 5 e 6 del Codice etico dell'Associazione in punto di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza.

In concreto, la delibera di espulsione pone a fondamento dell'esclusione le iniziative assunte dal ricorrente nei confronti del Presidente e della segretaria/tesoriera dell'Associazione in relazione ad asserite irregolarità contabili, di cui avrebbe informato anche il Sindaco e l'Assessore allo Sport del Comune di San Giovanni di Fassa e alcuni sponsor; richiama altresì problematiche inerenti al rinnovo delle divise sociali, rispetto alle quali il ricorrente non avrebbe informato circa il ruolo di difensore per impresa concorrente rispetto a quella fornitrice; ancora l'iscrizione dei figli del ricorrente presso altro sci club e un preteso atteggiamento ostruzionistico in sede di approvazione di bilancio 2024/2025.

Seppur nei limiti della presente sede interinale, non consta assurgere in ogni caso a grave motivo la condotta del socio che richieda documentazione in vista dell'approvazione del bilancio o che esprima voto contrario, inerendo dette condotte ai relativi diritti di partecipazione.

Né sembra rivestire sufficiente gravità la mancata comunicazione del proprio ruolo di difensore rispetto a impresa concorrente per la fornitura di divise o quello di commerciale dell'allenatore dei figli, senza che nemmeno sia chiarito se detta impresa sia risultata effettivamente aggiudicataria, né risultando che i riferiti elementi possano comunque aver influito sulla relativa scelta.

Né potrebbe assurgere a motivo *ex art.* 24 c.c. la mera iscrizione dei figli presso altro sci club.

Per ciò che concerne, invece, le iniziative assunte nei confronti del Presidente e della Segretaria dell'associazione, sia in sede legale, sia, sulla base di quanto riportato, anche presso altri soggetti, va osservato che l'instaurazione di iniziative legali in relazione a presunte irregolarità contabili potrebbe integrare condotta contraria ai principi e allo spirito dell'Associazione soltanto laddove emulativa e inerente a contestazioni consapevolmente infondate, con lo specifico scopo, quindi, di arrecare danno alla

reputazione dell' *Parte_3* ; diversamente, nell'assenza di siffatti elementi, la segnalazione di fatti illeciti costituisce, invece, adempimento di un dovere in relazione al ruolo sociale ricoperto o comunque risponde, oltre che a un interesse pubblico, a un interesse della stessa associazione.

Non sussistono elementi allo stato onde ritenere che le iniziative assunte ineriscano a fatti consapevolmente privi di fondamento, tenuto conto che, sulla base di quanto documentato dalle parti (docc. 2 e 3 ric.; doc. 2 res.), la richiesta dei documenti giustificativi di spesa è stata innanzitutto avanzata dal ricorrente nei confronti della segretaria e, quindi, all'interno dell'Associazione; al contempo, seppur la difesa della resistente abbia indicato la causale degli esborsi contestati in rimborsi chilometrici e in compensi per "*incarichi regolarmente formalizzati con contratti sottoscritti dallo stesso Vicepresidente querelante*", non ne ha offerto allo stato alcuna evidenza documentale effettiva.

Non può quindi reputarsi allo stato la portata emulativa delle iniziative assunte, che, in quanto volte alla verifica del rispetto della regolarità contabile della gestione dell' *Parte_3* , non possono di per sé sole ritenersi contrarie agli interessi dell' *Parte_3* , essendo semmai destinate alla conservazione e tutela di detti interessi.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, seppur nei limiti della presente sede interinale, la domanda del ricorrente appare, pertanto, assistita da idoneo e sufficiente *fumus*.

e) Va altresì ritenuta la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso l'irrimediabile pregiudizio ai diritti di partecipazione dell'associato in assenza di un provvedimento cautelare che possa garantire il loro esercizio nelle more del giudizio, procrastinando soltanto al suo esito il relativo ripristino, con definitiva relativa elisione per il tempo necessario alla definizione in sede di cognizione.

La domanda cautelare del ricorrente deve, dunque, trovare accoglimento, con conseguente sospensione dell'efficacia della delibera del Consiglio Direttivo in data 23-12-2025, di esclusione dello stesso ricorrente dell'Associazione

Non sussistono, invece, i presupposti onde procedere alla nomina di un commissario straordinario, rimessa alle sedi preposte al vaglio circa l'effettiva sussistenza delle irregolarità contabili e il funzionamento degli organi sociali.

Quanto all'istanza *ex art. 210 c.p.c.*, trattasi di istituto differente da quello correlato a richiesta di accesso alla documentazione *ex art. 700 c.p.c.*, ad ogni modo la consegna della documentazione richiesta risultando (almeno in parte) aver avuto luogo nel corso del giudizio (doc. 11 res.).

La parziale soccombenza e la complessità delle questioni giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

visti gli artt. 700, 669 *octies* e 669 *bis* e seg. c.p.c.

- dichiara inammissibile il ricorso volto alla sospensione dell'efficacia della delibera dell'Assemblea dei soci del 24 novembre 2025;
- dichiara inammissibile la domanda di nomina di commissario straordinario;
- sospende l'efficacia della delibera del Consiglio direttivo del 23 dicembre 2025;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Trento, 17/03/2026

Il Giudice

Enrica Poli